



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 21,30, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione d'urgenza, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 31 del 29.03.2018	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 ed individuazione scadenze pagamento – Approvazione.
--	--

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 14 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X		<i>Biotti Margherita</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X		<i>Ghelli Tiziano</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X		<i>Cibecchini Fabio</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X		<i>Chimenti Filomena</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X		<i>Spera Franco</i>		X
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X		<i>Masini Lucia</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>		X	<i>Romano Giuseppe</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X		<i>Palazzo Eliseo</i>	X	
			Ed il Sindaco <i>Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Arzilli – Chimenti - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei - Conforti – Di Vita – Arrigoni - Pinochi

OMISSIS

Sono presenti n. 15 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Dogali e Spera.

(N. 31)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 ed individuazione scadenze pagamento – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “TRIBUTI COMUNALI – Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 ed individuazione scadenze pagamento – Approvazione.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 11 del 28.03.2018;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 5 (Cibecchini – Chimenti – Masini – Romano -Palazzo)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l'articolo 1, comma 704, della sopracitata legge ha abrogato, con la stessa decorrenza, la TARES di cui all'articolo 14 del DL 201/2011;

Richiamato il Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 20/02/2017, e visto che nell'odierna seduta consiliare sono stati modificati alcuni articoli e conseguentemente è stato approvato il nuovo testo del Regolamento TARI, coordinato;

Considerato che:

Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1;

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 654 e 654-bis, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;

- Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

- VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2018 dal D.M. Interno del 09/02/2018;

Dato atto che nella odierna seduta è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018;

Considerato che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2018, di cui al piano finanziario sopra richiamato, è garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento, e dall'applicazione dell'extragettito, derivato dai maggiori incassi per TARES 2013 e TARI 2015;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in merito al versamento del tributo che dispone come di seguito: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

CONSIDERATO che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RITENUTO proporre il piano della riscossione per l'anno 2018 in n. 3 (tre) rate con la seguente ripartizione:

- PRIMA RATA di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 30/06/2018;
- SECONDA RATA di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/09/2018;
- TERZA RATA di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2018;

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2018 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;

Tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento dell'emissione delle rate;

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del DL 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi meglio descritti in narrativa, per l'anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto allegato A) unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire n. 3 (TRE) rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, come segue:
 - PRIMA RATA di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 30/06/2018;
 - SECONDA RATA di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/09/2018;
 - TERZA RATA di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2018;Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente
- 3) di stabilire le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:

RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
(Art.11 del Regolamento comunale TARI)

Sia la parte fissa sia quella variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che l'utente attesti, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato e che l'immobile sia stato oggetto di utilizzo occasionale e marginale nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto è altresì rilevabile dal contenuto consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del Comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia elettrica relativi all'utenza in oggetto.
- b) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

Riduzione per le utenze domestiche

(Art.12 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 4,9%

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art.14 e Art. 14-Bis del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 14-Bis del regolamento comunale TARI, per l'anno 2018 ammonta ad €205/kg

4) di stabilire le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento TARI:

- a) esenzione per indicatore ISEE fino 5.000,00 €;
- b) riduzione 30% per indicatore ISEE da 5.001,00 fino a 10.000,00 €;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre di ogni anno;

5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

6) di dare atto che, in mancanza di deliberazioni di variazione, le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi;

7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654 e 654-bis, della Legge 147/2013, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Finanziario 2018;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

DELIBERA

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 5 (Cibecchini – Chimenti – Masini – Romano -Palazzo)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,56	37,85
2	0,94	1,40	1,71	88,31
3	1,02	1,80	1,85	113,55
4	1,10	2,20	2,00	138,78
5	1,17	2,90	2,12	182,93
>5	1,23	3,40	2,23	214,47

NON DOMESTICO						
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,12	1,08	
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,66	0,84	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	1,86	0,94	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	2,96	1,49	
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,31	1,17	
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	1,89	0,95	
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	5,50	2,78	
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,15	2,10	
9	Casa di cura e riposo	1,23	11,31	4,58	2,31	
10	Ospedale	1,50	13,80	5,59	2,83	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,06	2,55	
12	Banche ed istituti di credito	0,78	7,15	2,91	1,46	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,15	10,61	4,30	2,17	
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurificanze	1,33	12,21	4,96	2,50	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,83	7,61	3,09	1,56	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	5,50	2,77	
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	10,99	4,91	
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	10,02	4,06	2,05	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, ele	0,93	8,57	3,48	1,75	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	4,37	2,20	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	2,83	1,43	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	2,90	1,47	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	14,59	7,37	
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	62,14	27,76	
23	Mense, birrerie, amburghele	3,95	36,30	14,74	7,43	
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	10,86	5,48	
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	44,67	19,95	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	2,14	19,75	8,00	4,04	
26	Plurificanze alimentari e/o miste	2,14	19,71	8,00	4,03	
27	Otofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	18,23	9,19	
28	Ipermercati di generi misti	1,86	17,12	6,95	3,50	
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	21,90	11,04	
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	43,80	19,55	
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	5,89	2,97	
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	2,83	1,43	

COMUNE DI CERTALDO
PROVINCIA DI FIRENZE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N° 11 del 28/03/2018

OGGETTO: Parere su delibera di Consiglio avente ad oggetto: tributi comunali – Tari – approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 – individuazione scadenze pagamento.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Certaldo, nelle persone del presidente dott. Roberto Del Vecchio e del membro Rag. Roberto Lusini, risulta assente giustificato il dott. Roberto Chiucini.

VISTO

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto tributi comunali – Tari – approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 – individuazione scadenze pagamento;
- la proposta di delibera di Consiglio avente ad oggetto: servizio igiene urbana – piano economico finanziario 2018 per l'organizzazione complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati redatto da atto Toscana Centro e allegati tecnici relativo al Comune di Certaldo – approvazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario in data 27/03/2018,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente tributi comunali – Tari – approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 – individuazione scadenze pagamento.

28 marzo 2018.

dott. Roberto Del Vecchio

rag. Roberto Lusini



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 ed individuazione scadenze pagamento – Approvazione.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 27.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Tania Frediani

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 27.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Tania Frediani

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 9 Aprile 2018 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 9 Aprile 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)